

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01379/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2022, proposto da
ANTONIO VALERIO FRASCELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio
Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex
lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 1429 del 17 giugno 2022 dell'USR Lombardia con il quale è
stato escluso dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499,
classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal
bando all'art 3 nonché del decreto prot. n. 1767 del 28 giugno 2022 dell'USR
Lombardia e dell'allegato elenco nominativo nella parte in cui non riporta fra i

candidati idonei il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato e che quindi, in base a quanto disposto dall'art. 56, secondo comma, cod. proc. amm., l'istanza relativa alle misure monocratiche cautelari, depositata in data 12 settembre 2022, non può essere esaminata;

Ritenuto, in ragione dell'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, di dover accogliere l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, salva ogni valutazione del Collegio riguardo alla tempestività della notifica stessa;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di dover seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Ritenuto conseguentemente che la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito web del Ministero resistente, posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la

pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria della Regione Lombardia relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
- e.- l'indicazione del numero del presente decreto, facendo menzione della circostanza che con lo stesso è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, il ricorrente dovrà comunicare al Ministero resistente la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Il Ministero è tenuto a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi comunque entro il termine di decadenza previsto dal c.p.a. per la proposizione del ricorso stesso – dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”;

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino

alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore del ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata;

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dal ricorrente in giudizio entro il termine di decadenza previsto dal c.p.a.;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di misure monocratiche cautelari.

Autorizza parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Manda alla Segreteria di sottoporre nuovamente al Presidente l'istanza di misure monocratiche cautelari non appena verrà depositata in giudizio la prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano il giorno 13 settembre 2022.

Il Presidente ff
Stefano Celeste Cozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.